	Comune di Borgo Ticino		
	CANILE		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 62	Numero Reg. Sett. 3	17/03/2017
Originale			
OGGETTO: SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO E COMUNI CONVENZIONATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE INFORMALE PRECEDUTA			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 28.03.2017 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area CANILE;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati nel territorio del comune di Borgo Ticino e comuni convenzionati. Determinazione a contrarre mediante procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile.

Il Responsabile del Canile Sanitario

Premesso:

- che questo Ente, in ossequio a quanto dispone la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", recepita dalla Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del comune di Borgo Ticino e comuni Convenzionati;
- che il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica;
- che il 31 marzo giugno 2017 scadrà il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale affidato ad ENPA e alla ditta Dog's Ground;
- che con delibera di Giunta comunale nr. 41 del 14.03.2017, resa immediatamente eseguibile, sono state approvate le linee guida per la procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile ;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che siintende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 84 del D.P.R. n. 320 dell'8/02/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e l'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 34 del 26/07/1993, i quali prevedono l'obbligo di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- il vigente art. 4, comma 1 della legge n.281 del 14/8/1991, il quale sancisce l'obbligo per i Comuni di provvedere a costruire rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale, ed altresì "... (omissis) ... di gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e gatti.";
- l'art. 10 della sopra citata Legge Regionale n. 34/1993, il quale stabilisce che possono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, le associazioni operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

- l'art. 7 della Legge 11/08/1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) nonché l'art. 9 della Legge Regione Piemonte n. 38 del 29/08/1994 (valorizzazione e promozione del volontariato), i quali prevedono che i comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operative;

Rilevato che la normativa sopra richiamata risulta ammissibile (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17 giugno 1997, C-70/95) e non contrasta con l'ordinamento comunitario, il quale consente ai soli operatori che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale basato sul sistema della solidarietà, mediante stipula di convenzioni;

Considerato opportuno, in relazione alla specifica natura dei servizi e attività, avvalersi del sistema convenzionale, il quale esula da procedure di gara ad evidenza pubblica, ma al tempo stesso garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e proporzionalità delle forme nella scelta dell'associazione zoofila da convenzionare;

Preso atto:

- della bozza di convenzione allegata alla presente determinazione ed alla deliberazione di Giunta Comunale 41 del 14.03.2017
- del Capitolato speciale di Appalto allegato;
- che la durata convenzionale è prevista in 5 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, con facoltà di proroga nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;
- che pertanto il contributo forfetario previsto è di euro 82.200,00 (ottantadue miladuecento/00) annui da corrispondersi mediante presentazione di fattura di euro 6.850,00 (seimilaottocentocinquanta/00) mensili;
- che l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare il numero dei cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero subentrare e chiaramente in base alle disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura del canile rifugio e, pertanto, il predetto contributo complessivo stimato non potrebbe subire variazioni;

Stabilito che l'aggiudicazione del servizio di canile sanitario avverrà mediante procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile, ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Capitolato speciale d'Appalto, l'Istanza di partecipazione con documentazione amministrativa, che si allegano alla presente determina;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di dar corso alle procedure relative alla gestione del Servizio di canile sanitario per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi dell'importo complessivo di € 82.200,00 annui per una durata di anni 5 alle condizioni previste in narrativa;
3. di approvare il Capitolato speciale d'Appalto, l'Istanza di partecipazione che si allegano alla presente determina, ai fini dell'affidamento di gara;
4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, sul sito del comune nella sezione trasparenza ;

5. di provvedere con successivo provvedimento all'aggiudicazione derivante.



Il Direttore del Canile Sanitario

Marino Ferrero

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

"cattura dei cani vaganti, randagi e/o incustoditi, unitamente alla gestione del canile sanitario e canile rifugio del Comune di Borgo Ticino (NO) e Comuni convenzionati

Articolo 1 OGGETTO DELL 'APPALTO

L'appalto ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni ad esso associati e meglio indicati al successivo articolo 6, dei seguenti servizi :

1. gestione del canile sanitario e del canile rifugio per conto del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni ad esso associati, compresa l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della struttura ;
2. cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi per i quali si renda necessario l'intervento per particolari motivi di ordine sanitario, di sicurezza o di benessere;
3. trasporto dei cani catturati presso il canile sanitario e trasferimento presso il canile rifugio quando necessario;
4. coordinamento del servizio del veterinario convenzionato presso la struttura di ricovero per la visita costante degli animali ospitati, compresa l'applicazione del microchips e gli interventi di profilassi obbligatoria;
6. custodia dei cani catturati presso il canile sanitario e custodia dei cani presso il canile rifugio quanto necessario relativamente agli animali recuperati a far tempo dalla data di inizio del servizio, nonché custodia degli animali già presenti presso il canile rifugio attualmente utilizzato dal Comune di Borgo Ticino e dai Comuni aderenti alla gestione associata e sito in Comune di borgo Ticino Via Cheglio s/n.
7. effettuazione a tutti gli animali custoditi presso il canile sanitario e presso il canile rifugio di tutte le profilassi sanitarie necessarie e svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi;
8. raccolta, deposito e invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali in genere rinvenuti abbandonati sul territorio dietro richiesta del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni aderenti alla gestione associata, nonché degli animali che dovessero decedere presso il canile sanitario ed il canile rifugio durante il periodo di ospitalità;
9. ricerca dei proprietari dei cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario, gli uffici comunali e gli organi di polizia e restituzione al legittimo proprietario;
10. raccolta, deposito e invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali di proprietà privata dietro richiesta della proprietà.

Articolo 2 MODALITÀ OPERATIVE SERVIZI OGGETTO DELL 'APPALTO

A) SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI.

La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito i corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti svolti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria come previsto dall'articolo 3 del Decreto Presidente Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359/93. Di tale condizione è fatto obbligo produrre la relativa documentazione attestante il rispetto di quanto richiesto in corso di validità che dovrà permanere per tutta la durata del servizio.

La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica. Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.

La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni facenti parte della gestione associata indicati al successivo articolo 7, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 e l'intervento immediato per tutti i giorni dell'anno. La pronta e costante reperibilità costituisce parte integrante del servizio.

Il personale addetto all'intervento dovrà essere munito di apposito telefono cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile in qualsiasi orario per garantire immediato e pronto intervento. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente sulla località oggetto di segnalazione entro massimo 1 ora per il Comune di Borgo Ticino e massimo 2 ore per i Comuni aderenti alla gestione associata, dando conferma telefonica dell'arrivo sul posto alla struttura amministrativa che ne ha richiesto l'intervento. In ogni caso dovrà essere garantito – se si verificasse la necessità – l'esecuzione di due interventi di cattura contemporanei rispettando i tempi citati.

La richiesta di intervento potrà essere inviata solo ed esclusivamente dagli uffici comunali, dagli organi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc...), dal Servizio Veterinario e dal Direttore del Canile Sanitario

Al termine delle operazioni di cattura il personale addetto comunicherà l'esito dell'intervento telefonicamente alla struttura amministrativa che lo ha richiesto, la quale annoterà l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti, a cura e spese del gestore del servizio, presso il canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura. Nel caso in cui l'animale sia ferito deve essere effettuato il trasporto d'urgenza presso il medico veterinario libero professionista convenzionato. A giudizio del veterinario libero professionista convenzionato in caso di animale ferito le operazioni di pronto intervento sanitario potranno essere svolte presso l'ambulatorio del canile o presso l'ambulatorio del professionista.

I cani rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere consegnati al canile sanitario, al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari compresa la visita da parte del veterinario convenzionato.

Le operazioni di trasferimento dovranno avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall'animale trasportato.

I veicoli dovranno essere dotati di apposte placche identificative recanti la dicitura "servizio cattura animali vaganti" ed il nominativo del gestore del servizio. Al fine di garantire il normale e continuo svolgimento del servizio è fatto obbligo al gestore del servizio di avere sempre a disposizione almeno due mezzi destinati al servizio di cattura.

L'Affidatario del servizio dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; qualora tale operazione non sia possibile potrà anche avvalersi degli organi di Polizia affinché rintraccino per quanto possibile il proprietario dell'animale.

Nel caso in cui non venga individuato il proprietario l'animale non potrà essere allontanato dal canile sanitario prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario.

Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, previo parere del Servizio Veterinario, il cane potrà essere restituito al medesimo che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio, dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del relativo tatuaggio e/o microchip, se mancante, da parte del Servizio Veterinario.

In ogni caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al proprietario.

Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario, al Comune di Borgo Ticino, che dovrà presentare ricevuta avvenuto pagamento contestualmente al ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito.

Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura del gestore del servizio, essere consegnati al canile rifugio o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione.

Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione entro 24 ore, a mezzo fax o posta elettronica, al Servizio Veterinario ed al Comune sul cui territorio è stata effettuata la cattura.

Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale addetto alla cattura dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'intervento presso il canile del veterinario libero professionista incaricato dal gestore del servizio per l'assistenza zoiatrica, oppure al trasporto immediato dell'animale presso la sede del veterinario stesso per le cure del caso.

L'Affidatario del servizio deve presentare entro il giorno 5 del mese successivo a quello interessato la rendicontazione sugli interventi effettuati e gli animali catturati ad ogni Comune do Borgo Ticino. Le medesime informazioni devono essere rese disponibili, anche al Servizio Veterinario competente qualora ne venga fatta dello stesso richiesta.

B) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE

La struttura del canile sanitario municipale è costituita da n. 16 box per la custodia degli animali catturati, e da un piccolo edificio in muratura dotata di tutte le finiture idonee del caso, impianti elettrici e termo-idraulici, comprendente un ambulatorio, un ufficio, una cucina, un deposito ed i servizi igienici. La ditta appaltatrice, attraverso il proprio personale, dovrà garantire le seguenti prestazioni ed adempimenti:

1. Provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box del canile sanitario; in particolare, provvedere ad eseguire le pulizie quotidiane di tutti i box in modo sistematico e nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 11.00, e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 effettuando le operazioni nei singoli box compresa la loro disinfezione e periodica disinfestazione, secondo indicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ripetendo le operazioni di pulizia complessivamente o per singolo box ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore e degli organi di controllo (A.S.L., Direttore, veterinario incaricato dell'assistenza zoiatrica);
2. La struttura del Canile nel suo insieme dovrà essere mantenuta ben pulita ed in perfetto ordine; non potrà per alcun motivo ospitare cani od altri animali che avranno accesso solo all'ambulatorio veterinario per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potrà essere utilizzata come posto di degenza per gli animali, ma dovrà essere utilizzata in conformità alla specifica destinazione dei locali (cucina per la preparazione degli alimenti, ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, etc.);
3. Osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa;
4. Osservare le prescrizioni medico veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione e il contagio delle malattie infettive;
5. Assicurare che i cani ed altri animali ricoverati in osservazione sanitaria dispongano costantemente di acqua fresca da bere e somministrare l'alimentazione almeno due volte al giorno in orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 16:00, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di

ogni singolo animale, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario della A.S.L. 13; provvedere alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, all'asportazione degli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente e/o del Veterinario zoiatra incaricato;

6. Provvedere al contenimento degli animali durante gli interventi veterinari e a supportare in tutte le attività in materia sanitaria il personale del Servizio Veterinario dell'ASL 13 e privata, garantendo che le operazioni di applicazione dei microchip e durante controlli o sopralluoghi del Servizio siano coadiuvate dagli operatori addetti al canile.

7. Qualora espressamente richiesto, assicurare il contenimento degli animali dei privati cittadini durante le sedute di applicazione dei microchip organizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL NO per il Comune di Borgo Ticino e comuni convenzione;

8. Mantenere in buono stato manutentivo le aree libere esterne agli immobili, provvedendo regolarmente alla pulizia, raccolta e trasporto alle discariche autorizzate dei rifiuti vari raccolti, si dovrà in oltre provvedere al taglio del verde su tutta l'area di pertinenza del canile, aree limitrofe all'accesso incluse, ogni qual volta ne sia ravvisabile la necessità ed anche a seguito di segnalazione scritta del Direttore, dando seguito alla stessa entro 5 giorni lavorativi massimo, previo applicazione delle sanzioni previste dall'ART.13 della presente;

9. Tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile, stessa cosa dovrà avvenire nei confronti dei gruppi di volontari zoofili che prestano attività di volontariato presso la struttura;

10. Segnalare prontamente al Servizio Veterinario della A.S.L. 13 eventuali casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi; in caso di morte di un cane, non dovuta a soppressione, il gestore dovrà tenere la carcassa a disposizione del Servizio Veterinario della A.S.L. 13, avvisato prontamente per l'indagine sulle cause di decesso;

11. Provvedere a propria cura e spese:

- alla profilassi vaccinale contro cimurro, parvovirus e le altre principali zoonosi;

- alla profilassi contro la filiasi cardio-polmonare e altri parassiti cutanei ed intestinali secondo i protocolli indicati dal Responsabile sanitario.

12. Provvedere alla cura e pulizia dei singoli animali con idonei prodotti, avendo cura di fare effettuare periodicamente lo sgambamento degli stessi nell'area recintata del canile, attività necessaria al loro mantenimento in forma e salute;

13. Provvedere ai seguenti adempimenti amministrativi:

(a) Regolare tenuta di registro delle chiamate vidimate dal Servizio Veterinario della ASL 13 e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della A.S.L. 13 o libero professionista per le parti di propria competenza;

(b) Tenere aggiornato l'apposito registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 13, in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio e/o microchip, numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e firma del Veterinario per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione; detto registro sarà a disposizione dei controlli della Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente;

(c) Compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva trascorsi i 60 giorni previsti dalla Legge 281/91;

(d) Compilazione della scheda di osservazione sanitaria a domicilio, nel caso di restituzione al proprietario qualora non siano decorsi i 10 giorni di osservazione dalla data di cattura;

(e) Lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario in eventuale collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 13;

(f) Redazione di relazione semestrale con i dati sull'andamento del servizio e dell'attività svolta, da inviare al Sindaco del Comune di Borgo Ticino, al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario della ASL; presentazione di rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà corrispondere al registro di carico e scarico di cui all'art. 2 B) punto 13) della presente convenzione e a quanto certificato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO;

(g) L'Affidatario si impegna altresì a formare personale idoneo al fine di ottemperare a quanto previsto dall' A.S.L. in merito all'anagrafe canina su supporto informatico nel momento stesso in cui l'ente doterà la struttura dei mezzi informatici necessari;

14. il servizio si articola nell'intero anno solare, inclusi i festivi. L'orario di servizio settimanale deve essere articolato nel seguente modo:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Totale
9.00 – 13.00 14.30 – 16.30	9.00 – 13.00 14.30 – 16.30	9.00 – 13.00 14.30 – 16.30	9.00 – 13.00 14.30 – 16.30	9.00 – 13.00 14.30 – 16.30	9.00 – 13.00 14.30 – 17.	9.00 – 13.00	40 ore

Con la presenza costante e continua presso la struttura di un operatore anche in caso di cattura sul territorio.

Nelle ore di chiusura della struttura il gestore deve prevedere un **servizio di pronta disponibilità - reperibilità** per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24,

L'orario di apertura al Pubblico dovrà essere il seguente:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
10.30 – 12.00 15.00 – 16.15	10.30 – 12.00 15.00 – 16.15	10.30 – 12.00 15.00 – 16.15	10.30 – 12.00 15.00 – 16.15	10.30 – 12.00 15.00 – 16.15	10.30 – 12.00 15.00 – 16.45	10.30 – 12.00	

Durante l'apertura al pubblico è fatto divieto all'operatore abbandonare la struttura. L'eventuale cattura sul territorio dovrà essere eseguita da altro personale.

All'inizio del servizio l'Affidatario dovrà comunicare i recapiti telefonici – fax – posta elettronica del canile sanitario e del canile rifugio, nonché il nominativo del referente del servizio e degli addetti incaricati della cattura e dell'esecuzione delle attività giornaliere presso la struttura.

Presso il canile sanitario, durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente il referente dell'Affidatario al quale si potrà rivolgere il pubblico per accedere alla struttura e per l'attivazione delle procedure di ritiro degli animali catturati o per le pratiche di affido.

All'atto del ricovero presso il canile sanitario il gestore del servizio dovrà garantire la presenza del veterinario convenzionato che effettuerà la visita dell'animale e stilerà specifico certificato sullo stato di salute del cane.

C) LA GESTIONE DELL'AREA AFFIDI E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE ADOZIONI.

1. La struttura denominata Area Affidi è quella adiacente alla struttura sanitaria su ampiamente descritta, per la gestione della stessa valgono le stesse indicazioni di servizio generali riportate ai punti 1,3,4,5,6,8,9,10,11 e 12 della lettera B dell'Art. 2 della presente (Modalità – Gestione Canile Sanitario municipale);

2. Regolare e corretta compilazione del registro specifico dell'Area Affidi e delle relative schede degli animali ricoverati;

3. Lavorare con metodo sistematico su ogni singolo cane ricoverato con attività di vario genere e tipo, al fine di educarlo ad un buon rapporto uomo-animale, rendendo gli stessi maggiormente appetibili per l'affido a privati, il tutto in coordinamento con le Ass.ni di volontariato cinofilo convenzionate con l'Ente.

4. I cani ricoverati nell'Area Affidi interessati da affidamento a privato, per i 60 giorni successivi potranno essere restituiti al Canile qualora il nuovo proprietario ne faccia richiesta, saranno a carico del Gestore gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dai passaggi di nominativi in Anagrafe Canina regionale.

D) GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI

L'Affidatario del servizio dovrà garantire, attraverso proprio personale ed idonea attrezzatura la raccolta di spoglie di piccoli animali sul territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni aderenti alla gestione associata. Per particolari condizioni di numero di spoglie ed in casi di pericolo sanitario, sarà sentito il parere del Servizio Veterinario.

Per l'esecuzione dell'intervento valgono le stesse condizioni previste per la cattura degli animali vaganti.

La raccolta dovrà avvenire con l'utilizzo di contenitore mobile autorizzato ex D.Lgs. 508/92, Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/03 per trasporto di rifiuti animali ad alto rischio, e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione (guanti di lattice a perdere, camici e calzari a perdere) che prevengano i rischi per il personale.

Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali raccolte, i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici dell'animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali) lesioni riscontrabili.

Le spoglie raccolte saranno depositate in apposita cella o dispositivo frigorifero congelatore in attesa di periodica raccolta da parte del gestore del servizio per il successivo corretto smaltimento, previo rilascio da parte del Servizio Veterinario di apposita certificazione di avvio alla distruzione di carcasse animali.

Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e congelatore in dotazione presso il deposito temporaneo autorizzato, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario.

E) ASSISTENZA SANITARIA

A tutti gli animali ospiti del canile sanitario e del canile rifugio dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria a cura del veterinario convenzionato.

Tutti i cani in ingresso devono essere visitati entro 24 ore dal veterinario convenzionato e sottoposti alle seguenti procedure:

1. Ricerca microchip o tatuaggio per l'identificazione;
2. Inserimento microchip per i soggetti non identificati;
3. Ricerca leishmaniosi ed eventuale trattamento repellente per i cani risultati positivi;
4. Profilassi della leishmaniosi nelle zone endemiche;
5. Trattamenti antiparassitari contro ecto e endoparassiti, che siano efficaci anche contro l'echinococcosi;

Al termine del periodo di osservazione sanitaria, tutti i cani non restituiti al legittimo proprietario dovranno essere visitati dal veterinario dell'ASL e sottoposti ai seguenti trattamenti immunizzanti:

1. Vaccinazione contro la leptospirosi;
2. Vaccinazione contro la rabbia (tenendo conto delle linee guida per la prevenzione e profilassi della rabbia nella Regione Piemonte – nota prot. 5266/DB2002 del 21.02.2011);
3. Vaccinazione contro cimurro, epatite, e parvovirosi; quest'ultimo servizio è effettuato dal veterinario dell'ASL durante le altre procedure, ma il costo del materiale, essendo malattie non zoonosiche, è coperto dalla ditta appaltatrice o dal Comune.

F) PROMOZIONE DELL'AFFIDO A NUOVI PROPRIETARI

Il gestore del servizio deve impegnarsi attivamente nei seguenti compiti:

1. ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti presso il canile sanitario ed il canile rifugio presso i privati che ne facciano richiesta e collaborare con i volontari delle associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ospiti, garantendo loro anche la consulenza post adozione;
2. prevedere la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di definire la diagnosi comportamentale e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario;

3. prevedere la presenza/collaborazione con istruttori ed educatori cinofili che contribuiscano a definire e a realizzare le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani;

L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti ai privati, ai sensi del D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, art. 5 comma 9.

Articolo 3

OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'Affidatario del servizio è tenuto a:

1. assicurare le prestazioni avvalendosi di almeno 2 (due) operatori addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, in possesso del seguente requisito:

• attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;

2. svolgere con diligenza tutte le attività di cui al presente capitolato, mediante personale incaricato nominativamente in numero non inferiore a 2 (due) unità ed in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta; il suddetto personale dovrà avere inoltre idonea preparazione per l'espletamento dei compiti amministrativi e tecnici inerenti la gestione del canile.

3. garantire lo svolgimento dei servizi appaltati per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività. Tale obbligo si applica per il personale addetto alla cattura, per il personale addetto alla gestione quotidiana del canile sanitario e del canile rifugi e per il veterinario libero professionista.

4. garantire reperibilità costante 24 ore su 24 del personale addetto e l'intervento immediato utilizzando idonee apparecchiature telefoniche cellulari;

5. indicare al momento della stipulazione del contratto la persona abilitata a tenere i rapporti con il Comune di Borgo Ticino e i Comuni aderenti alla gestione associata; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici o privati e/o allevamenti di cani, rilevabile da apposito curriculum personale;

6. garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti;

7. assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziale e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio;

8. obbligo di attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori.

9. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;

10. rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risulti dovuto; si precisa che Il Comune di Borgo Ticino ed i Comuni aderenti alla gestione associata non si assumono responsabilità di sorta per i danni che venissero arrecati dall'assuntore nello svolgimento del servizio;

11. estendere il servizio anche ad altri comuni che presentino richiesta previa autorizzazione della Assemblea dei Sindaci facenti parte della Convenzione;

12. accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dal Comune di Borgo Ticino o dalla ASL per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso; le eventuali modifiche comportanti aggravii organizzativo - gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del corrispettivo;

13. fornire mensilmente i dati relativi alle catture effettuate e dei tempi di permanenza dei cani secondo i comuni di provenienza;

14. eseguire la manutenzione ordinaria del canile sanitario e del canile rifugio, in particolare modo la pulizia quotidiana dei box e delle aree esterne, la riparazione di eventuali danneggiamenti alle strutture ed alle recinzioni.

L'Affidatario del servizio, inoltre, ha l'obbligo:

1. di fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze, e di depositare, prima dell'inizio del lavoro, l'elenco dei dipendenti specificandone le mansioni; fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale; provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti;
2. di avere in dotazione almeno una unità mobile, regolarmente autorizzata, per il trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale; i veicoli devono essere divisi all'interno in due compartimenti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali catturati; i due compartimenti devono essere suddivisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
3. di essere in possesso di idoneo contenitore autorizzato per il trasporto di rifiuti ad alto rischio ex D.P.R. 508 del 14/02/1992 e secondo Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/2003;
4. di impiegare il personale addetto alla cattura appositamente addestrato e disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali; nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Servizio Veterinario ASL;
5. di depositare prima dell'inizio dei lavori, presso il Comune di Borgo Ticino l'elenco nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali necessarie e i relativi curriculum e attestazioni. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Borgo Ticino provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale impiegato e a reintegrare immediatamente l'operatore assente con altro in possesso dei medesimi requisiti. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai servizi sono sprovvisti del documento sopraccitato, questi saranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e riammessi soltanto dopo la presentazione della documentazione richiesta, mancando la quale si procederà a termini di legge; inoltre se tali documenti non saranno presentati, si applicherà a carico della ditta la penale di € 25,00 (euro venticinque//00) giornaliera per ogni addetto sprovvisto di detto documento a decorrere dal giorno seguente a quello del controllo e fino al giorno in cui sarà esibito lo stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

La stazione appaltante è tenuta a:

Provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura, dei suoi impianti ed annessi (forniture di acqua potabile ed energia elettrica, gas);

Fornire al Gestore le attrezzature e gli arredi necessari per il migliore funzionamento dell'impianto, salvo quelle per le pulizie, il taglio verde e quelle relative al mezzo di trasporto;

Eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione che si rendessero necessari o rimborsare al gestore le spese dallo stesso sostenute, previa formale autorizzazione da parte del Direttore del Canile sanitario e su presentazione di apposita documentazione giustificativa, per assicurare la tempestività di manutenzioni indispensabili;

I Comuni che fanno riferimento all'impianto devono comunicare le informazioni necessarie al Direttore del canile sanitario per le procedure inerenti l'individuazione del proprietario di cani catturati;

Indicare al momento della stipulazione della convenzione il nominativo del referente del Servizio comunale competente che curerà i rapporti con i responsabili incaricati dalla ditta appaltatrice;

Articolo 5

SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Compete al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 il compito di vigilanza per verificare che le prestazioni siano effettuate nei modi e tempi disposti dal presente Capitolato e nel rispetto delle normative di riferimento vigenti. Il Direttore del Canile Sanitario dovrà effettuare, senza preavviso, sistematici controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari sulle attività svolte, sullo stato dei luoghi e sul benessere degli animali, mediante personale del Servizio comunale competente per verificare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni e l'adempimento a quant'altro previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il Direttore Sanitario sarà inoltre responsabile, segnalandone le necessità della corretta gestione del canile e dello stato di manutenzione dello stesso e fornire, su richiesta, dati, informazioni e chiarimenti al Comune di Borgo Ticino e ai comuni convenzionati.

L'Amministrazione Comunale può richiedere alla ditta aggiudicataria la seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- Copia dei libri matricola e registri infortuni;
- Copia della documentazione attestante la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- Copia delle buste paga corrisposte mensilmente.

Della sopraccitata documentazione dovrà essere presentata copia conforme e non autocertificazione. La mancata consegna della documentazione entro 30 gg dalla loro richiesta comporterà la risoluzione automatica del contratto.

Articolo 6

COMPETENZE SERVIZIO VETERINARIO ASL 13 DI NOVARA

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 di Novara competono:

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani, sulla gestione del canile sanitario e sul servizio di raccolta e deposito delle spoglie animali.
2. Gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali controllo durante il periodo di osservazione e (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi antirabbica ed echinococcosi) può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani quali: parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con registrazione e firma della scheda sanitaria.
3. Le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite applicazione di microchip degli animali con redazione dei certificati di identificazione e registrazione.
4. La redazione, da parte del Veterinario dell'ASL responsabile della gestione sanitaria del canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione

Articolo 7

AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI CATTURA

Il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti incustoditi, oltre che al Comune di Borgo Ticino è esteso ai seguenti Comuni facenti parte della gestione associata:

AGRATE CONTURBIA, OLEGGIO, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MEINA, DIVIGNANO, COMIGNAGO, OLEGGIO CASTELLO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, PARUZZARO, DORMELLETO, VARALLO POMBIA, POMBIA, GARGALLO e PISANO;

È fatto divieto al gestore del servizio di catturare cani in Comuni diversi da quelli convenzionati.

Durante il periodo di convenzione è possibile che altri Comuni si convenzionino ed il gestore del servizio dovrà praticare le stesse condizioni contrattuali.

Articolo 8 ORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario del servizio dovrà garantire lo svolgimento dei servizi appaltati 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per quanto riguarda la cattura.

Relativamente all'orario di apertura al pubblico del canile sanitario e del canile rifugio dovrà essere garantita l'apertura non inferiore a 42 ore settimanali su 7 giorni settimanali come indicato all'art. 2.

Articolo 9 INIZIO DEI SERVIZI

L'inizio del servizio, anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, avverrà il 01.01.2014: nella stessa data verrà firmato il verbale di inizio servizio e verranno impartite dal Comune di Borgo Ticino le modalità operative di gestione del servizio.

Se l'Affidatario del servizio non si presenterà il giorno stabilito a ricevere le direttive per l'inizio dei servizi verrà inviata lettera raccomandata A.R. assegnando il termine perentorio di tre giorni per la consegna trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

La firma del contratto senza obiezione alcuna comporta, da parte della ditta aggiudicataria, la completa ed incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato.

Dalla data di inizio del servizio viene affidata all'Affidatario del servizio anche la gestione ordinaria del canile sanitario e del canile rifugio: pertanto da tale data ogni responsabilità circa la corretta gestione dello stesso.

Articolo 10 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze della ditta appaltatrice o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria. In caso di danni a terzi, la ditta sarà comunque obbligata a darne immediatamente notizia ai Comuni convenzionati fornendo dettagli particolari.

A tal fine la ditta Affidataria dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali:

- per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto.
- R. C. T. (massimale) € 1.000.000, 00
- R. C. O per € 1.000.000, 00 con massimale per persona di € 500.000,00

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'avvio del servizio.

Articolo 11 CORRISPETTIVO

1. L'offerta dovrà essere presentata per la gestione complessiva dei servizi come previsti dal presente capitolato.

2. L'importo del contributo offerto, ammonta ad **€ 82.200,00** annui.

Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione e, ove non possibile la riduzione al minimo delle interferenze e degli oneri per la sicurezza che fanno capo al datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria, nonché dei costi di mantenimento del mezzo per la cattura e trasporto degli animali.

Articolo 12 DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata dal 01.04.2017 al 31.12.2022 prorogabili.

Articolo 13 RISOLUZIONE CNVENZIONE

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'articolo 14, il Comune di Borgo Ticino si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 CC a tutto rischio e danno del gestore del servizio se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti dalle presenti norme di esecuzione.

Articolo 14 PENALITÀ

In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si procederà, a titolo di penale, all'addebito di una somma pari a € 100,00 per ogni infrazione commessa, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare comunicazione con raccomandata A.R. o P.E.C. dell'inadempienza al gestore del servizio che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Successivamente si applicherà la penalità del caso, ritenendo l'ammontare sulla rata mensile del corrispettivo.

Articolo 15 COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ZOOFILE

Nel caso in cui il Comune di Borgo Ticino, d'intesa con gli altri Comuni facenti parte della gestione associata, addivenga alla sottoscrizione, all'occorrenza, di un protocollo d'intesa con Associazioni Zoofile di Volontariato iscritte al Registro Regionale, legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, il gestore del servizio dovrà accettare il contenuto di tale protocollo, se lo stesso non comporta un onere finanziario per la stessa.

Articolo 16 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto il Foro competente è Novara.

Articolo 17 SPESE

Sono a carico dell'Affidatario del servizio tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative a bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, il gestore del servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia e precisamente:

- D.P.R. 320/54 – “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Legge 14.08.1991 n. 281 – “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- D.L.vo 508/1992– Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 01.08.2003;
- L.R. 26.06.1993 n. 34 – “Tutela e controllo degli animali d'affezione” e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 4359 del 11.11.93;
- D.M. 14.10.1996 – Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- Legge 19.07.2004 n. 18 – “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R. 13.04.92 n. 20”;
- Legge 20.07.2004 n. 189 – “Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Legge Regionale n. 9 del 04 luglio 2005 – “Modifiche alla L.R. 18/2004”;
- Ordinanza del 06 agosto 2008 – “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
- Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 – “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”;
- Legge Regionale 04 novembre 2009, n. 27 – “Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale”.

Allegato "A" Istanza di Partecipazione

OGGETTO: Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati nel territorio del comune di Borgo Ticino e comuni convenzionati. procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile.

Il sottoscritto

C.F.

Nato a il

Residente in via

In qualità di

Dell'associazione

Con sede operativa nel Comune di

Via

Codice Fiscale n.

P.IVA

n. tel fax

mail

pec

CHIEDE

Che l'Associazione

Sia invitata a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine , visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- 1) di essere iscritta all'albo regionale e/o nazionale delle associazioni per la protezione degli animali Nr.;
- 2) La presenza operativa dell'associazione nel territorio comunale convenzionato ;
- 3) l'inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) Di aver gestito negli ultimi 36 mesi un canile o un rifugio per cani aventi un numero di ospiti non inferiore a n. 50 posti per il canile il canile sanitario;
- 5) Di avere preso visione del Capitolato Speciale di Appalto e della Bozza di convenzione e di accettarne i contenuti;

Luogo e data _____

Timbro e Firma

Firmare ed allegare copia fotostatica non
Autenticata di un documento di identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

COMUNE DI BORGO TICINO

(Provincia di NOVARA)

N. _____ di repertorio

ATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CATTURA CANI RANDAGI E/O VAGANTI E GESTIONE DEL CANILE

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

presso la sede municipale del Comune di Borgo Ticino, Via Vittorio

Emanuele n. 58:-----

TRA

- Il Comune di Borgo Ticino di seguito denominato (ente), comune capofila

dei 18 Comuni convenzionati per la gestione del Canile Sanitario, con sede

legale in Via Vittorio Emanuele II n. 58 – 28040 Borgo Ticino (NO), C.T. n.

80009810039 – P.I. n. 00531990034, rappresentato dal

_____, in qualità di

_____ di Borgo Ticino (di seguito denominato

Comune);-----

E

- _____ (di seguito denominata Gestore),

avente sede in _____ iscritta all'albo

provinciale del volontariato con la sigla _____, rappresentata dal Sig.

_____, in qualità di Legale

Rappresentante, residente ad _____;

PREMESSO:

-Che è interesse dell'Ente, come sopra rappresentato, combattere ed eliminare

il fenomeno del randagismo.-----

- Che si ritiene opportuno operare con scelte adeguate al fine di rivalutare e riqualificare il servizio di gestione del canile attraverso intense attività di volontariato, favorendole ed incentivandole, prestando maggiore attenzione alla qualità del servizio e provvedendo alla rieducazione degli anomali ricoverati al fine di promuoverne l'affido.-----

- Che obbiettivo dell'ente è quello di dare un servizio qualitativamente elevato garantendone l'economicità nel rispetto dei punti di cui sopra.-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

I servizi oggetto del presente della convenzione sono:-----

A. Il servizio di cattura dei cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Borgo Ticino e degli ulteriori Comuni convenzionati;-----

B. La gestione del canile sanitario municipale sito in Borgo Ticino;-----

C. La raccolta, il deposito e l'invio alla termodistruzione di carcasse di animali d'affezione e piccoli animali selvatici (cani, gatti, ricci, ecc..ecc...), presso impianti autorizzati ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.-----

D. La gestione dell' Area Affidi e delle attività di promozione delle adozioni.-

ART. 2 - MODALITA'

A) SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI INCUSTODITI-----

Il servizio di cattura deve essere svolto secondo le seguenti modalità e condizioni:-----

1. La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed appositamente addestrato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di

cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento dei cani, che abbia seguito corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti svolti dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria o indetti dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.-----

2. La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio.-----

3. La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni con esso convenzionati, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno utilizzando apparecchiature adeguate quali telefoni cellulari di proprietà del Gestore, la reperibilità costituisce parte integrante del servizio e pertanto l'impossibilità di contattare l'operatore da parte di enti di seguito individuati è considerato come mancato rispetto degli obblighi di convenzione, andando incontro a tutte le sanzioni del caso e previste dalla legge, comprese le penali specificatamente trattate all'ART. 13 del presente.-----

Dovranno pertanto essere forniti N°2 numeri di telefono cellulare ed N°1 di telefono fisso/fax;

4. Il Gestore potrà ricevere segnalazioni, anche telefoniche, ma inviate possibilmente per iscritto a mezzo fax o e-mail, per il recupero dei cani randagi e/o vaganti da:-----

- dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni Convenzionati;-----

- dal Servizio Veterinario della A.S.L.;-----

- dalle Forze dell'Ordine (C.C., P.S., C.F.S., ecc.);-----

- da qualunque dipendente o amministratore del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni Convenzionati;-----

5. L'intervento di accalappiamento deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 2 ore dalla segnalazione pena applicazione delle penali di cui all'ART.13 della presente, fatte salve eventuali motivate emergenze.-----

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento potrà essere richiesta la collaborazione del personale della Polizia Municipale o di altro personale Comunale e altre forze di P.S. che accompagnino sul posto l'operatore.-----

6. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura; il gestore appaltatrice dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; non dovrà essere consentito l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente, salvo diversa disposizione dal Veterinario ASL di vigilanza.-----

7. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta prima del termine del periodo di osservazione sanitaria, il cane potrà essere restituito allo stesso, a condizione che il proprietario e/o detentore ne assicuri, in forma scritta, la custodia in isolamento per i 10 giorni previsti presso il

proprio domicilio, e dopo eventuale iscrizione all'Anagrafe Canina ed apposizione del relativo tatuaggio/installazione microchip se mancanti, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.-----

8. I cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, accollando allo stesso le spese di cattura, di assistenza, degenza, interventi di identificazione (applicazione microchip) e registrazione e sanitari, secondo le tariffe e le note spese che l'Amministrazione Comunale e l'A.S.L. provvederanno a comunicare.-----

9. Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria, saranno trasferiti nell'area affidi adiacente o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, collaborando alle operazioni di affido con i gruppi volontari zoofili, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione. Nell'ipotesi in cui entrambe le strutture siano saturate, i cani in eccesso verranno trasferiti presso le strutture rifugio individuate dall'Amministrazione Comunale, tali operazioni verranno concordate operativamente prima con il Direttore del Canile. Prima della consegna ai canili rifugio, i cani dovranno essere, a cura del servizio Veterinario ASL, identificati attraverso applicazione di microchip e registrati in Anagrafe Canina; -----

10. Nel caso di animali catturati e/o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale in servizio della ditta appaltatrice dovrà provvedere a richiedere immediatamente l'intervento del Veterinario libero professionista incaricato dal Canile Sanitario per l'assistenza zoiatrica.-----

11. Nel canile sanitario potranno essere introdotti solo i cani randagi e/o vaganti o comunque provenienti dal territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni convenzionati, catturati dal personale addetto o da operatori tecnici del Presidio Multizonale Veterinario della A.S.L. competente.-----

12. Il trasporto degli animali dovrà avvenire con veicolo in perfetta efficienza, di proprietà del Gestore, dotato di Autorizzazione Sanitaria emessa dal servizio A.S.L. competente, in condizioni di ordine e pulizia, attenendosi strettamente alle normative vigenti (in particolare il Codice della Strada, Regolamento di Polizia sui cani) regolarmente ed opportunamente assicurato (con specifico riferimento ai possibili danni causati a terzi), in aggiunta il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche e prestazionali/qualitative, dimensionali e di decoro previste dalle vigenti norme in materia, lo stesso sarà sottoposto a semestrale esame del Direttore del Canile e del dott. Veterinario di riferimento dell'A.S.L. competente, i quali confermeranno per scritto la conformità del mezzo a svolgere l'attività, qualora gli stessi riscontrino anomalie o manchevolezze, il gestore è tenuto, salvo applicazione delle penali di cui all'ART.13 del presente, a risolvere le mancanze del mezzo fino alla sua sostituzione qualora si rendesse necessaria.-----

13. Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata dell'automezzo per eventuali necessarie riparazioni; in tal caso l'automezzo dovrà essere immediatamente sostituito con un altro veicolo idoneo aventi caratteristiche funzionali analoghe.-----

14. Viene prevista la possibilità di consegna da parte dei cittadini al personale operante presso il canile sanitario di cani randagi vaganti ritrovati incustoditi e privi di identificazione; previo assunzione scritta di responsabilità da parte del

ritrovante, contenente le generalità dello stesso, luogo e ora di ritrovamento, dichiarazione che il cane non è di sua proprietà ed esibizione di documento di identificazione;-----

B) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO MUNICIPALE-----

La struttura del canile sanitario municipale è costituita da n. 16 box per la custodia degli animali catturati, e da un piccolo edificio in muratura dotata di tutte le finiture idonee del caso, impianti elettrici e termo-idraulici, comprendente un ambulatorio, un ufficio, una cucina, un deposito ed i servizi igienici. La ditta appaltatrice, attraverso il proprio personale, dovrà garantire le seguenti prestazioni ed adempimenti:-----

1. Provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box del canile sanitario; in particolare, provvedere ad eseguire le pulizie quotidiane di tutti i box in modo sistematico e nell'orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 10.00, effettuando le operazioni nei singoli box compresa la loro disinfezione e periodica disinfestazione, secondo indicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ripetendo le operazioni di pulizia complessivamente o per singolo box ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore e degli organi di controllo (A.S.L., Direttore, veterinario incaricato dell'assistenza zoiatrica);-----

2. La struttura del Canile nel suo insieme dovrà essere mantenuta ben pulita ed in perfetto ordine; non potrà per alcun motivo ospitare cani od altri animali che avranno accesso solo all'ambulatorio veterinario per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potrà essere utilizzata come posto di degenza per gli animali, ma dovrà essere utilizzata in conformità alla specifica destinazione dei locali (cucina per la preparazione degli alimenti, ufficio per il

disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, etc.);-----

3. Osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa;-----

4. Osservare le prescrizioni medico veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione e il contagio delle malattie infettive;-----

5. Assicurare che i cani ed altri animali ricoverati in osservazione sanitaria dispongano costantemente di acqua fresca da bere e somministrare l'alimentazione due volte al giorno in orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 18:00, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario della A.S.L. 13; provvedere alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, all'asportazione degli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente e/o del Veterinario zoiatra incaricato;-----

6. Provvedere al contenimento degli animali durante gli interventi veterinari e a supportare in tutte le attività in materia sanitaria il personale del Servizio Veterinario dell'ASL 13 e privata, garantendo che le operazioni di applicazione dei microchip e durante controlli o sopralluoghi del Servizio siano coadiuvate dagli operatori addetti al canile.-----

7. Qualora espressamente richiesto, assicurare il contenimento degli animali dei privati cittadini durante le sedute di applicazione dei microchip organizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL NO per il Comune di Borgo Ticino e comuni convenzionati;-----

8. Mantenere in buono stato manutentivo le aree libere esterne agli immobili, provvedendo regolarmente alla pulizia, raccolta e trasporto alle discariche autorizzate dei rifiuti vari raccolti, si dovrà inoltre provvedere al taglio del verde su tutta l'area di pertinenza del canile, aree limitrofe all'accesso incluse, ogni qual volta ne sia ravvisabile la necessità ed anche a seguito di segnalazione scritta del Direttore, dando seguito alla stessa entro 2 giorni lavorativi massimo, previo applicazione delle sanzioni previste dall'ART.13 della presente;-----

9. Tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile, stessa cosa dovrà avvenire nei confronti dei gruppi di volontari zoofili che prestano attività di volontariato presso la struttura;-----

10. Segnalare prontamente al Servizio Veterinario della A.S.L. 13 eventuali casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi; in caso di morte di un cane, non dovuta a soppressione, il gestore dovrà tenere la carcassa a disposizione del Servizio Veterinario della A.S.L. 13, avvisato prontamente per l'indagine sulle cause di decesso;-----

11. Provvedere alla cura e pulizia dei singoli animali con idonei prodotti, avendo cura di fare effettuare almeno due volte al giorno lo sgambamento degli stessi nell'area recintata del canile, attività necessaria al loro mantenimento in forma e salute;-----

13. Provvedere ai seguenti adempimenti amministrativi:-----

(a) Regolare tenuta di registro delle chiamate vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 13 e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie

con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della A.S.L. 13 o libero professionista per le parti di propria competenza;-----

(b) Tenere aggiornato l'apposito registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 13, in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio e/o microchip, numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e firma del Veterinario per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione; detto registro sarà a disposizione dei controlli della Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente;-----

(c) Compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva trascorsi i 60 giorni previsti dalla Legge 281/91;-----

(d) Compilazione della scheda di osservazione sanitaria a domicilio, nel caso di restituzione al proprietario qualora non siano decorsi i 10 giorni di osservazione dalla data di cattura;-----

(e) Lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario in eventuale collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 13;-----

(f) Redazione di relazione semestrale con i dati sull'andamento del servizio e dell'attività svolta, da inviare al Sindaco del Comune di Borgo Ticino, al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario della

ASL; presentazione di rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà corrispondere al registro di carico e scarico di cui all'art. 2 B) punto 13) della presente convenzione e a quanto certificato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO;-----

(g) Il Gestore si impegna altresì a formare personale idoneo al fine di ottemperare a quanto previsto dall' A.S.L. in merito all'anagrafe canina su supporto informatico nel momento stesso in cui l'ente doterà la struttura dei mezzi informatici necessari;-----

C) GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI.-----

Il Gestore dovrà garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura (contenitore mobile, guanti di lattice, sacchi in plastica ecc.), la raccolta delle spoglie di piccoli animali domestici dando un servizio 24 ore su 24, sul territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni convenzionati, nel rispetto di quanto segue:-----

La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni telefoniche e possibilmente scritte a mezzo fax per il recupero di spoglie di piccoli animali da:-----

- dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni Convenzionati;-----
- dal Servizio Veterinario della A.S.L.;-----
- dalle Forze dell'Ordine (C.C., P.S., C.F.S., ecc.);-----
- da qualunque dipendente o amministratore del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni Convenzionati;-----
- dai Privati Cittadini;-----
- dai Gruppi di Volontari Zoofili;-----

1) L'intervento di raccolta dovrà avvenire di norma entro 3 ore dalla chiamata, nei casi in cui la carcassa possa costituire pericolo, sia igienico-sanitario che di sicurezza relativamente alla circolazione stradale l'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata;-----

2) La raccolta dovrà avvenire con l'utilizzo di un contenitore mobile autorizzato ex D. L.vo 508/92 – Reg. CE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 1/08/03 per trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati esclusivamente alla distruzione e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione che prevengano i rischi per il personale.-----

3) Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali raccolte, i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici dell'animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali), lesioni riscontrabili.-----

4) Le spoglie raccolte saranno depositate in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) indicato dall'Amministrazione Comunale, in attesa di periodica raccolta da parte di ditta autorizzata alle operazioni di raccolta e smaltimento, la quale rilascerà documentazione prevista dalla direttiva C.E. 1774/2002;-----

5) Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore in dotazione presso il deposito temporaneo autorizzato, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario e dall'Amministrazione Comunale.-----

D) LA GESTIONE DELL'AREA AFFIDI E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE ADOZIONI.-----

1. La struttura denominata Area Affidi è quella adiacente alla struttura sanitaria su ampiamente descritta, per la gestione della stessa valgono le stesse indicazioni di servizio generali riportate ai punti 1,3,4,5,6,8,9,10,11 e 12 della lettera B dell'Art. 2 della presente (Modalità – Gestione Canile Sanitario municipale);-----

2. Regolare e corretta compilazione del registro specifico dell'Area Affidi e delle relative schede degli animali ricoverati;-----

3. Lavorare con metodo sistematico su ogni singolo cane ricoverato con attività di vario genere e tipo, al fine di educarlo ad un buon rapporto uomo-animale, rendendo gli stessi maggiormente appetibili per l'affido a privati, il tutto in coordinamento con le Ass.ni di volontariato cinofilo.-----

4. I cani ricoverati nell'Area Affidi interessati da affidamento a privato, per i giorni successivi potranno essere restituiti al Canile qualora il nuovo proprietario ne faccia richiesta, saranno a carico del Gestore gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dai passaggi di nominativi in Anagrafe Canina regionale.-----

ART. 3 – DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del 01.04.2017 che potrà essere la medesima prorogata con semplice assenso di ambo le parti per pari periodo. Eventuali disdette dovranno avvenire per entrambi con almeno 3 mesi di anticipo. E' esclusa ogni forma tacita di rinnovo.-----

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

La stazione appaltante è tenuta a:-----

Provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura, dei suoi impianti ed annessi (forniture di acqua potabile ed energia elettrica);

Fornire al Gestore le attrezzature e gli arredi necessari per il migliore funzionamento dell'impianto, salvo quelle per le pulizie, il taglio verde e quelle relative al mezzo di trasporto;-----

Eeguire tempestivamente i lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari o rimborsare al gestore le spese dallo stesso sostenute, previa formale autorizzazione da parte del Direttore del Canile sanitario e su presentazione i apposita documentazione giustificativa, per assicurare la tempestività di manutenzioni indispensabili;-----

I Comuni che fanno riferimento all'impianto devono comunicare le informazioni necessarie al Direttore del canile sanitario per le procedure inerenti l'individuazione del proprietario di cani catturati;-----

Indicare al momento della stipulazione della convenzione il nominativo del referente del Servizio comunale competente che curerà i rapporti con i responsabili incaricati dalla ditta appaltatrice;-----

Fornire due numeri telefonici ed un lettore di microchip;-----

Provvedere a propria cura e spese;-----

- ad individuare un Medico Veterinario libero professionista (Responsabile Sanitario) incaricato di effettuare almeno una visita settimanali dei cani ricoverati;-----

- all'approvvigionamento dei farmaci veterinari prescritti dai veterinari incaricati;-----

- agli interventi chirurgici, ambulatoriali veterinari in genere, che si rendano

necessari al fine di tutelare correttamente il benessere e la salute animale,
restano.-----

- alla profilassi vaccinale contro cimurro, parvovirus e le altre principali
zoonosi;-----

- alla profilassi contro la filariosi cardio-polmonare e altri parassiti cutanei ed
intestinali secondo i protocolli indicati dal Responsabile sanitario.-----

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore oltre alle prescrizioni indicate al precedente art. 2 - lettere A) B) C)
e D) della presente Convenzione assume a proprio carico i seguenti
adempimenti ed obblighi:-----

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni avvalendosi di due o più operatori
(dipendenti) addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, che
forniranno i servizi di reperibilità 24 ore su 24, svolgendo gli adempimenti di
cui all'ART.2 lettere A) B) e C), che siano in possesso dei seguenti requisiti:--

Attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e
custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e
Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;-----

e/o esperienza lavorativa di almeno un anno svolta negli ultimi cinque anni,
nelle attività di gestione di strutture analoghe, quali canili pubblici e/o privati
e/o allevamenti di cani, debitamente documentata.-----

Fornire al Direttore del Canile i nominativi ed i requisiti di cui sopra in copia
semplice nonché i turni di reperibilità;-----

2. Disporre di una unità mobile attrezzata, regolarmente autorizzata per il
trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla
circolazione stradale; detta unità deve essere divisa all'interno in due

comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato agli animali catturati; i due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida. Inoltre Il Gestore dovrà essere in possesso di automezzo o di idoneo contenitore autorizzato per il trasporto di rifiuti "ad alto rischio" ex D.L.vo 508/92, in oltre come già specificato all'ART.2 lett.A) comma 12, il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche e prestazionali/qualitative previste dalle vigenti norme in materia, lo stesso sarà sottoposto a semestrale esame del Direttore del Canile e del dott. Veterinario di riferimento dell'A.S.L. competente, i quali confermeranno per scritto la conformità del mezzo a svolgere l'attività, qualora gli stessi riscontrino anomalie o manchevolezze, il Gestore è tenuto, salvo applicazione delle penali di cui all'ART.13 del presente, a risolvere le mancanze del mezzo fino alla sua sostituzione qual'ora si rendesse necessaria.

3. Il Gestore è tenuto a mantenere i locali ed annessi impianti della struttura del canile sanitario nella condizione, forma, e stato di fatto in cui verranno consegnati all'inizio del servizio e a custodire ed utilizzare con diligenza tutte le attrezzature fornite dal Comune che dovranno essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d'uso. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri danni imputabili alla ditta aggiudicataria si riserva la facoltà di rivalersi sulla medesima.-----

4. Assumere a proprio carico tutti i consumi non assicurati dal Comune ed inerenti l'erogazione dei servizi, e precisamente: i consumi di carburante, i, i costi di telefono, i materiali disinfettanti e il materiale d'uso necessario per la cattura dei cani e per la gestione, il mantenimento e la pulizia del canile

sanitario, comprese le aree libere esterne agli immobili;(restano a carico dell'ente i costi degli alimenti) -----

5. Svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente convenzione garantendo la presenza di personale qualificato ed appositamente addestrato, incaricato nominativamente in numero non inferiore a due ed in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta; il suddetto personale dovrà avere inoltre idonea preparazione per l'espletamento dei compiti amministrativi e tecnici inerenti la gestione del canile;-----

6. Garantire lo svolgimento dei servizi 24 su 24 per tutti i giorni dell'anno comprese le domeniche e le altre festività, garantendo in aggiunta, salvo motivate e rare occasioni, un'orario di apertura al pubblico in una fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17.00 dal lunedì alla domenica (l'apertura al pubblico sarà esclusa nei pomeriggi festivi). Tali orari sono indicativi a seconda delle esigenze potranno essere definiti orari diversi in accordo con il Direttore della Struttura ;-----

7. Garantire per il servizio di accalappiamento e recupero carcasse, con reperibilità costante 24 ore su 24 utilizzando idonee apparecchiature telefoniche: telefono cellulare;-----

8. Indicare un Responsabile tecnico con funzioni di referente e coordinatore della gestione dei servizi, abilitato a tenere i rapporti con il Direttore del Canile Sanitario; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici e/o privati, e/o allevamenti di cani, rilevabile da apposito curriculum personale;-----

9. Garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'osservanza delle norme previste dal Decreto L.vo 626/94 e s.m.i., di previdenza sociale nei confronti dei soggetti addetti ai servizi oggetto del presente capitolato, ed ogni altra disposizione vigente mirante alla tutela dei lavoratori.-----

10. Assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio;-----

11. L'obbligo di attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori, corrispondendo ai lavoratori le dovute indennità per il servizio notturno e di reperibilità;-----

13. Assicurare che il personale addetto ai servizi tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari, e svolga le proprie mansioni impegnandosi ad incentivare le adozioni degli animali catturati a nuovo proprietario prima della cessione ai canili rifugio, e a facilitare le iniziative di prevenzione del randagismo e dell'abbandono degli animali promosse dall'Ente in collaborazione con gli enti preposti alla protezione degli animali e dei gruppi Volontari Zoofili, favorendo ogni possibile forma di collaborazione con il personale addetto alle strutture dei canili rifugio convenzionati;-----

14. Accettare eventuali modifiche della convenzione che vengano richieste dall'Ente o dalla Azienda Sanitaria Locale per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo

stesso. Le modifiche comportanti aggravii organizzativo-gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del massimale di rimborso spese;-----

15. Fornire trimestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L.ed al Sindaco del Comune di Borgo Ticino competenti i dati relativi agli animali catturati;---

16. Il Gestore ha l'obbligo di fornire ai propri dipendenti un apposito documento di identificazione(tesserino), munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavori alle proprie dipendenze. Il documento dovrà essere esibito alla richiesta dei rappresentanti dei Comuni e dell'ASL che svolgeranno funzione di controllo.-----

17. Consegnare, prima dell'inizio dei lavori, Al Direttore Sanitario l'elenco nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali necessarie e i relativi curriculum e attestazioni. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore Sanitario, provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale impiegato e a reintegrare immediatamente l'operatore assente con altro in possesso dei medesimi requisiti. Se a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai servizi sono sprovvisti del documento sopracitato, questi saranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e riammessi soltanto dopo la presentazione della documentazione richiesta, mancando la quale si procederà a termini di legge; inoltre se tali documenti non saranno presentati, si applicherà a carico della ditta la penale di Euro 100,00 giornaliera per ogni addetto sprovvisto di detto documento a decorrere dal giorno seguente a quello del controllo e fino al giorno in cui sarà esibito lo stesso;-----

Il Direttore si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti, ed inoltre si farà garante, collaborando con le associazioni sindacali del rispetto degli adempimenti contrattuali e contributivi dovuti ai lavoratori.-----

18. Fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale, provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti ed attrezzature che lo richiedano, il tutto in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro;-----

19. E' facoltà del Gestore quella di utilizzare nelle attività oggetto della convenzione personale composto da Volontari Zoofili, ma alla condizione che lo stesso sia opportunamente formato, assicurato e comunque nel rispetto di quanto sopra esposto, e se autorizzato preventivamente dal Direttore ;-----

ART. 6 – COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL 13 DI NOVARA

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 di Novara competono:-----

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani, sulla gestione del canile sanitario e sul servizio di raccolta e deposito delle spoglie animali.-----

2. Gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali controllo durante il periodo di osservazione e (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi antirabbica ed echinococcosi) può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani quali: parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con registrazione e firma della scheda sanitaria.-----

3. Le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite applicazione di microchip degli animali con redazione dei certificati di identificazione e registrazione.-----

4. La redazione, da parte del Veterinario dell'ASL responsabile della gestione sanitaria del canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione.-----

ART. 7 – COMUNI CONVENZIONATI

Il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti incustoditi di cui al precedente art. 2 lett. A) è esteso ai seguenti Comuni convenzionati con il Comune di Borgo Ticino:-----

AGRATE CONTURBIA, OLEGGIO, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MEINA, DIVIGNANO, COMIGNAGO, OLEGGIO CASTELLO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, PARUZZARO, DORMELLETTO, VARALLO POMBIA, POMBIA, GARGALLO e PISANO;-----

ART. 8 – INIZIO DEI SERVIZI

Al momento della consegna del canile al Gestore, verrà redatto un verbale di consistenza patrimoniale controfirmato da entrambe le parti. A seguito dell'affidamento del servizio verrà comunicato al Gestore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi a ricevere le direttive per iniziare i servizi. L'inizio dei servizi e la consegna del canile potrà avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto con le riserve di legge. Se la ditta non si presenterà il giorno stabilito a ricevere le direttive per l'inizio dei servizi verrà inviata lettera raccomandata A.R. assegnando un termine perentorio per la consegna trascorso inutilmente il quale

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare comunicazione con raccomandata A.R. / notifica dell'inadempienza alla ditta aggiudicataria che ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.-----

Successivamente si applicherà la penalità del caso decurtando l'ammontare dalla rata mensile del corrispettivo.-----

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'art. 13, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti dalle presenti norme di esecuzione.-----

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziali, delle prestazioni della convenzione, pena l'immediata rescissione della convenzione ed il risarcimento dei danni.-----

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Novara sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti.-----

ART. 17 - SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la presente convenzione, dando atto dell'esenzione di bollo in esecuzione all'art. 27-bis alla tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642,

nonché dell'applicazione della tariffa fissa di cui all'art. 11-bis del D.P.R.
131/1986 e s.m.i.-----

ART. 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la ditta
aggiudicataria, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuta ad
osservare e a far osservare al proprio personale dipendente le disposizioni di
legge vigenti in materia ed in particolare:-----

D.P.R. 320/54 – REGOLAMENTO di POLIZIA VETERINARIA;-----

Legge 14/08/91 n. 281 – Legge Quadro in materia di animali d'affezione e
prevenzione del randagismo;-----

L.R. 13/04/92 n. 20 – Istituzione Anagrafe Canina;-----

L.R. 26/06/93 n. 34 – Tutela e controllo degli animali d'affezione e suo
Regolamento di attuazione D.P.G.R. 4359 dell'1/11/93;-----

D.M. 14/10/96 – Norme in materia di affidamento dei cani randagi;-----

D. L.vo 14/12/92 n. 508 – Reg. CE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del
1/08/03;-----

L.R. 18/2004 – Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca
dati informatizzata.-----

PER IL COMUNE DI BORGO TICINO

PER L'ASS.NE



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 86

Settore Proponente: **CANILE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Canile**

Oggetto: **SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO TICINO E COMUNI CONVENZIONATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE INFORMALE PRECEDUTA**

Nr. adozione settore: **3** Nr. adozione generale: **62**

Data adozione: **17/03/2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Canile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/03/2017



Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE


Data 17/03/2017



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:




IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 28 MAR. 2017



IL MESSO COMUNALE

.....
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Gugliotta', written over a horizontal line.
